

Pubblicato il 31/08/2026

N. 02562 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2024, proposto da Anna Cangemi, Giovanni Di Malta, Antonino Provenzano e Franca Stassi, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Russo Bavisotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di D'Alessandro Provvidenza, non costituita in giudizio;

di La Corte Rosanna, Mercurio Daniela, rappresentate e difese dall' avvocato Gianluigi Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

di D'Asaro Francesca Ivana, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Sartorio e successivamente dall'avvocato Daniele Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

di Macaione Claudia, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della delibera del C.S. Asp Palermo 653 del 22 maggio 2024, in pari data pubblicata nell'albo aziendale, con la quale è stata approvata la graduatoria finale della selezione interna indetta per la copertura di 14 posti di categoria C mediante progressioni verticali, recante esclusione dei ricorrenti per inidoneità alla prova orale;

dei verbali della commissione esaminatrice per la determinazione dei criteri di valutazione degli esami orali e di valutazione delle prove orali e dei titoli;

nonché, ove occorra

del bando di concorso, allegato alla delibera D.G. 1566/2022 Asp Palermo, e della delibera stessa unitamente alla delibera 1530/22 modificata dalla predetta, nella parte in cui la Commissione esaminatrice lo ha interpretato disporre il richiamo della disciplina concorsuale, nella selezione comparativa de qua e nella valutazione delle prove orali;

di tutti gli atti della procedura precedenti e quelli successivi alla pubblicazione della graduatoria impugnata con i quali sono stati assegnati i posti ed immessi in servizio i vincitori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e delle controinteressate La Corte Rosanna, Daniela Mercurio, D'Asaro Francesca Ivana, Macaione Claudia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe individuati afferenti ad una procedura di selezione interna, per titoli ed esami, indetta dall'ASP di Palermo con delibera n. 1530 del giorno 11.10. 2022, modificata in parte dalla delibera 1566 del 17.10.2022, riservata al personale di ruolo inquadrato nel profilo di coadiutore amministrativo Cat. B e coadiutore amministrativo senior Cat. BS, per la copertura, tramite progressione verticale, di n. 14 posti di assistente amministrativo Cat. C.

2. I ricorrenti, coadiutori amministrativi dipendenti di ruolo dell'Asp di Palermo in categoria B, vi hanno partecipato ma sono stati dichiarati decaduti dalla procedura selettiva, per non aver conseguito il punteggio minimo necessario per il superamento della prova orale.

3. Il bando di selezione è stato indetto ai sensi dell'art 22 co.15 D. Lgs. n. 75/2017 secondo il quale: *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di*

problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore"

L'amministrazione ha, pertanto, previsto una selezione per titoli e colloquio; il superamento della prova orale è stato subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Nominata la commissione, questa ha predefinito (cfr. verbale n. 1 del 7 dicembre 2023) i criteri di espletamento delle prove; individuando con precisione una griglia di punti da attribuire per la valutazione dei titoli e, con riferimento alla prova orale, ha previamente raggruppato le aree di materie da cui trarre le domande, indicando anche le modalità di svolgimento della suddetta. Ha, inoltre, indicato, come criteri di valutazione della medesima, la pertinenza, la completezza e la correttezza del linguaggio.

4. Gli atti della procedura sono stati impugnati con il ricorso in epigrafe con cui si lamentano i seguenti vizi:

Violazione dell'art. 22 comma 15 dlgs. 75/2017; Eccesso di potere.

Violazione dell'art. 52 d. lgs. 165/2001 e dell'art. 20 del CCNL Sanità vigente; Eccesso di potere

Violazione del DPR 220/2001 e delle delibere 933 e 934 del D.G. del 2022

Violazione dei criteri di valutazione contenuti nel bando di selezione e, per la ricorrente Cangemi, anche dei criteri di valutazione dei titoli ribaditi dalla Commissione nel verbale del 7.12.23.

Difetto di motivazione ed eccesso di potere, anche per l'applicazione ad una selezione interna comparativa, dei criteri di valutazione concorsuale della prova orale.

A) Nel verbale n. 1 del 7.12.2023 di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice non avrebbe fatto alcun cenno, relativamente

alle determinazioni preliminari per l'espletamento delle prove orali, alla necessità di *“accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti”*, pure indicata espressamente dal Bando e dall'art. 22, comma 15, d. lgs. 75/2017, quale criterio da affiancare ai requisiti di servizio (valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni; attività svolta e i risultati conseguiti; superamento di precedenti procedure selettive) che, a sensi dell'art. 52 TUPI, risulterebbero oggi criteri esclusivi nella valutazione comparativa per le progressioni verticali del personale della P.A. Nel citato verbale si legge solamente che la Commissione utilizzerà quali criteri di valutazione della prova orale la pertinenza, la completezza nonché la correttezza del linguaggio.

B) La Commissione e l'amministrazione avrebbero adottato criteri di valutazione analoghi a quelli delle procedure selettive concorsuali, in contrasto con i criteri comparativi speciali disposti dal d. lgs. 75/17 per il triennio 20/22 e dei criteri esclusivamente comparativi ormai vigenti per l'attribuzione delle progressioni verticali.

(C) Risulterebbe violata la disposizione del bando che tendeva ad assicurare, per le prove orali, la rilevanza della professionalità e delle qualità pratiche dei candidati.

(D) La ricorrente Cangemi, in particolare, ha lamentato la non corretta valutazione dei propri titoli: a fronte dei 10,30 punti attribuiti, avrebbe avuto diritto ad un punteggio complessivo di 13,62. Specificamente, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di:

- 2,5 punti attinente al *curriculum* formativo e professionale;
- 0,50 punti per il diploma di scuola secondaria conseguito con la votazione di 50/60;
- la sottovalutazione di 2 titoli formativi attinenti il concorso, valutati 0,04 punti ciascuno, piuttosto che 0,40 punti ciascuno.

Il ricorrente Provenzano, inoltre, lamenta la mancata verbalizzazione della valutazione finale della sua prova orale.

5. Si è costituita in giudizio l'ASP intimata e, con memoria, ha eccepito, in via preliminare:

A) IRRICEVIBILITA' E/O IMPROCEDIBILITA' E/O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER TARDIVITA'.

Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dalla legge, tenuto conto che la deliberazione n. 653 del 22.05.2024 impugnata è stata in pari data pubblicata, ai sensi dell'art.53 L.R. n.30/1993 e s.m.i. all'Albo Pretorio *on line* aziendale.

B) IMPROCEDIBILITA' E/O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER MANCATA TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE A VALERE QUALE ATTO PRESUPPOSTO ED AI FINI INTERPRETATIVI DELLO STESSO.

La impugnazione a valle della previsione del bando ritenuta contrastante con la norma di azione al medesimo sottesa, della quale in via mediata i ricorrenti si dolgono esclusivamente con la sola impugnazione dell'atto finale della procedura selettiva, renderebbe tardivo, improcedibile e/o inammissibile il ricorso per mancata impugnazione dell'atto lesivo in concreto.

C) IMPROCEDIBILITA' E/O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER CARENZA DI POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA TUTELABILE E PER CARENZA DI INTERESSE CONCRETO ED ATTUALE IN CAPO AGLI ISTANTI.

I ricorrenti difetterebbero di interesse, concreto ed attuale, al proposto ricorso in quanto le doglianze avversarie sarebbero professate in linea assolutamente teorica e per mera petizione di principio, intendendo i ricorrenti tutelare - in linea generale e quindi valevole per tutti i dipendenti in possesso del medesimo bagaglio professionale e di carriera - la aleatoria possibilità di poter ricoprire (mediante la invocata sola mera comparazione dei titoli) i posti dell'area superiore messi a selezione. Inoltre vi sarebbe conflitto di interessi che renderebbe impraticabile il ricorso collettivo.

Nel merito l'ASP ha dedotto l'infondatezza.

6. Si è costituita in giudizio la controinteressata Macaione Claudia ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ove fosse fondata una delle doglianze dei ricorrenti in merito alla qualificazione della tipologia di procedura, oltre che l'inammissibilità del ricorso.

7. Si è costituita in giudizio la controinteressata D'Asaro Francesca Ivana eccependo l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti. Inoltre ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti in quanto dall'ipotetico accoglimento del ricorso proposto, nessuna utilità potrebbe ricavarsi per i ricorrenti atteso che conseguirebbero un punteggio inferiore rispetto ai 28,39 punti ottenuti dalla stessa sig.ra D'Asaro e, in relazione alla ricorrente Cangemi, comunque un punteggio non utile ai fini dell'inserimento in graduatoria. Nel merito, la controinteressata ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

8. Si sono costituite anche La Corte Rosanna e Mercurio Daniela, eccependo la tardività del ricorso e l'inammissibilità di quest'ultimo nella forma collettiva; nel merito, l'infondatezza.

9. Non si è costituita in giudizio la controinteressata Provvidenza D'Alessandro.

10. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente Francesca Ivana D'Asaro, avv. Antonietta Sartorio, ha rinunciato al mandato ed è stata sostituito dall'avv. Daniele Piazza.

11. In vista dell'udienza pubblica le parti costituite hanno depositato memorie.

12. All'udienza del 20 maggio 2026 la causa è stata posta in decisione.

13. In via preliminare, il Collegio omette di scrutinare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti costituite, ad eccezione di quella sulla giurisdizione, alla luce della palese infondatezza del ricorso per le ragioni che di seguito si preciseranno.

14. Ciò posto, va affermata la giurisdizione amministrativa.

Per costante e condivisa giurisprudenza, *"ferma restando la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative ai "concorsi esterni" o ai quali possono*

comunque partecipare anche gli "esterni", la giurisdizione inerente ai "concorsi interni" si ripartisce tra plesso giurisdizionale amministrativo e plesso giurisdizionale ordinario a seconda che la procedura selettiva sia preordinata al passaggio da un'area funzionale all'altra (c.d. progressione verticale) ovvero comporti il passaggio ad altra qualifica nell'ambito della stessa area (c.d. progressione orizzontale) senza alcuna distinzione tra mera progressione economica e progressione giuridica ma con esclusivo riferimento alle nozioni di aree funzionali (o categorie) individuate dalla contrattazione collettiva". (cfr. Tar Lazio, Roma, III quater, 29 maggio 2018, n. 6026).

La fattispecie per cui è causa, vertendo in materia di progressione verticale, in relazione al passaggio dalla categoria B a quella C, rientra a pieno titolo nelle controversie affidate alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

15. In via ulteriormente preliminare, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta istruttoria formulata dai ricorrenti nei confronti dell'Asp convenuta, avente ad oggetto la richiesta di esibizione degli atti di valutazione finale dei titoli dei candidati. In merito, risulta che i ricorrenti hanno già esercitato il proprio diritto di accesso agli atti; ove si fossero ritenuti non pienamente soddisfatti dal riscontro effettuato dall'amministrazione, avrebbe potuto attivare gli strumenti di tutela a tal fine offerti dall'ordinamento (segnatamente, dall'art. 116 c.p.a.) per soddisfare pienamente la propria esigenza. Non consta che tale rimedio giudiziale sia stato attivato. Né può dirsi che la citata esigenza istruttoria debba essere soddisfatta, indirettamente, attraverso l'ordine officioso di deposito dei documenti, che i ricorrenti adesso postulano al giudice. Infatti, il Collegio ritiene insussistente alcuna ragione di allargamento dell'istruttoria, e reputa che la causa possa essere decisa già sulla base degli atti esistenti, senza necessità di attivare i poteri istruttori di cui all'art. 64, co. 3, c.p.a.

16. Nel merito il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.

In via generale si rappresenta come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che *“le progressioni verticali dei dipendenti pubblici sono disciplinate "a regime", a livello nazionale, dalla regola generale posta dall'art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotta dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 laddove, agli artt. 24 e 62 in tema di progressione verticali, è stato stabilito che per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è sempre necessario lo strumento del concorso pubblico, sia pure con riserva a favore del personale interno di una quota percentuale non superiore al 50% dei posti messi a concorso: tale disciplina comporta la necessità del possesso da parte del predetto personale dei medesimi titoli di studio per l'assunzione dall'esterno.*

In tale disciplina generale si è inserito, in una logica chiaramente derogatoria, l'art. 22, comma 15, del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. Riforma Madia).

Nella fattispecie, il bando di selezione per la progressione verticale tra Categorie/Aree è stato indetto ai sensi del predetto art. 22, co. 15, D. Lgs.n. 75/2017 secondo il quale (norma *ratione temporis* applicabile): *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno... Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.* Conformemente alla norma suddetta, il bando ha previsto una selezione per titoli e colloquio. In merito alla valutazione, da parte della Commissione, dei titoli e delle prove il bando rimanda al DPR n. 220/2001 che regola la disciplina concorsuale

del personale del comparto ai fini dell'accesso ai ruoli del SSN ed ai regolamenti aziendali di cui alle delibere rispettivamente n. 934 del 22.06.2022 per le assunzioni a tempo indeterminato e n. 933 del 22.06.2022 per la valorizzazione del servizio prestato durante l'emergenza Covid e criteri di priorità tra le procedure assunzionali a tempo indeterminato.

Il colloquio, per il quale è previsto un massimo di punti 20, è diretto, come espressamente previsto dal bando al paragrafo "*Prove d'esame e modalità di svolgimento*", anche ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare ed applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.

In linea con il quadro normativo la Commissione di valutazione ha previamente predisposto i criteri di valutazione dei titoli e della prova orale prevista.

Ebbene, il Collegio ritiene che le doglianze formulate dai ricorrenti volte a contestare l'operato della Commissione siano destituite di fondamento avendo la medesima fatto corretta applicazione dei criteri previamente individuati in modo puntuale e specifico (cfr. verbale n°1 del 7 dicembre 2023) in linea con quanto disciplinato dal bando e dalla normativa speciale di riferimento.

16.1. In particolare, la valutazione positiva conseguita per almeno tre anni è stata valorizzata nell'ambito della valutazione dei titoli, come previsto dalla predetta norma transitoria, e non poteva costituire elemento da solo esaustivo per il positivo esito della selezione. La valutazione del triennio ha costituito, insieme ad altri, un elemento di valutazione ma non l'unico su cui poter fondare l'epilogo ambito dai ricorrenti.

16.2. Infondata è la censura per cui la Commissione esaminatrice non avrebbe fatto alcun cenno, relativamente alle determinazioni preliminari per l'espletamento delle prove orali, alla necessità di "*accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti*", in quanto, come espressamente indicato dai ricorrenti medesimi, essendo tale elemento previsto dal Bando e dall'art. 22, comma 15, d. lgs. 75/2017, non vi era necessità di

richiamarlo espressamente e non è stato, sul punto, dimostrato che non ne sia stata fatta corretta applicazione. Come correttamente dedotto dall'amministrazione, infatti, l'aver esplicitato soltanto i criteri di valutazione della prova individuati nella pertinenza, la completezza e nella correttezza del linguaggio, non ha come corollario che la Commissione abbia disatteso l'accertamento della capacità dei candidati; anzi, nella nota depositata agli atti di giudizio, la citata chiarisce, appunto, che *“nell'ambito del colloquio orale ... ha richiesto ai candidati....di argomentare i contenuti con esempi pratici..”*.

Pertanto, immune da vizio risulta essere l'operato della Commissione, la quale ha previamente e correttamente definito la modalità e i criteri di valutazione della selezione, nonché, nello specifico, della prova orale. A riguardo, i criteri di *“pertinenza, completezza, nonché di correttezza del linguaggio”*, come previamente definiti dalla Commissione, ragionevolmente si prestano a ricostruire un quadro più ampio sul candidato al fine di valutare le capacità di quest'ultimo anche in relazione alle contestate applicazioni di nozioni teoriche per la soluzione dei problemi e casi concreti. In altre parole, gli aspetti di *“pertinenza”* e *“completezza”* valutati dalla Commissione non sono di per sé in antitesi con la valutazione della capacità di applicare le nozioni teoriche ai casi pratici: la Commissione ha inteso accertare se l'applicazione del bagaglio teorico alle questioni pratiche venisse espressa dai candidati in modo pertinente e completo, oltre che attraverso un linguaggio corretto. Ciò trova riscontro documentale nelle schede di valutazione prodotte in giudizio dai ricorrenti, nelle quali le tre aree tematiche oggetto dell'esame teorico risultano essere state graduate in tre fasce di valutazione (A1, A2, A3; B1, B2, B3; C1, C2, C3), a ciascuna delle quali corrisponde un diverso livello di completezza delle risposte. Più nel dettaglio, la griglia di valutazione parte da un minimo (zero) corrispondente alle risposte non date, e procede poi progressivamente contemplando l'*“esposizione frammentaria e/o essenziale e/o uso non sempre corretto del linguaggio”* ed infine

“l’esposizione chiara congrua e completa”. Si evince, dunque, chiaramente che la prova orale sia stata valutata non soltanto sotto il profilo del linguaggio, ma anche sotto quello della completezza o meno dei contenuti esposti.

Quanto alla questione dell’aggancio di tali contenuti alle questioni pratiche, è sufficiente richiamare ancora una volta la precisazione della Commissione, secondo la quale *“nell’ambito del colloquio orale ... ha richiesto ai candidati ...di argomentare i contenuti con esempi pratici”*. Del resto, è intuitivo che in un esame orale vertente (come quello in questione) su discipline giuridiche l’applicazione “pratica” delle nozioni possedute possa essere verificata – come ha fatto la Commissione - attraverso l’illustrazione di esempi pratici.

16.3. Infondata è la doglianza dei ricorrenti secondo cui l’amministrazione resistente avrebbe adottato criteri di valutazione analoghi a quelli previsti per le procedure selettive concorsuali in contrasto con i criteri “comparativi” previsti dal D. Lgs. N. 75 del 2017. A riguardo l’art. 22, comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017 dispone: *“Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti”*. Pertanto, con questa norma transitoria, non solo non si è inteso attribuire prevalenza al principio della valorizzazione dei requisiti di servizio ma è espressamente contemplata la possibilità di inserire “prove” volte ad accertare la capacità dei candidati; che ben possono declinarsi attraverso l’espletamento di un colloquio, come è avvenuto nel caso di specie. Tra l’altro, la scelta e la formulazione delle prove selettive costituiscono valutazioni tecnico-discrezionali di competenza della Commissione, come tali sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è confinato alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri e delle valutazioni,

nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste.

16.4. Inammissibile ed infondata è l'asserita mancata valorizzazione dei titoli della ricorrente Cangemi.

In primo luogo, non può non essere rilevata la carenza di interesse della ricorrente Cangemi alla censura in esame, atteso che l'ipotetica ed eventuale correzione dell'asserita erronea od incompleta valutazione dei titoli non apporterebbe alla stessa alcun utile vantaggio, stante il mancato superamento della necessaria prova orale (per la quale era richiesto un punteggio di almeno 14/20 che la ricorrente non ha – come già visto – totalizzato).

In secondo luogo, nel merito della valutazione, la Commissione ha avuto modo di precisare nell'allegato 1 al verbale del 12.9.2024 (che non risulta adeguatamente confutato dalla signora Cangemi) quanto segue: a) in ordine alla lamentata attribuzione di 2,5 punti per la valutazione del *curriculum* di servizio, la ricorrente non ha attestato il possesso di valutazione positiva della *performance* individuale per almeno tre anni nell'ambito della procedura valutativa aziendale validata dall'OIV; b) in ordine all'asserita omessa attribuzione del punto 0,50 per il diploma di scuola secondaria, conseguito con il punteggio di 50/60, è emerso che la Commissione esaminatrice ha previsto l'attribuzione di 0,50 punti nel solo caso di “diploma di istruzione di 2° grado di durata quinquennale per le votazioni superiori all'equivalente di 9/10” invece la ricorrente, avendo conseguito il diploma con la votazione di 50/60, (e non con 54/60) non è riuscita a superare la soglia ma l'ha solo eguagliata; c) in ordine alla lamentata omessa attribuzione di 0,80 punti (0,40 per ciascun titolo) per l'omessa valutazione dei 2 titoli formativi, è emerso che agli stessi non è stata attribuita siffatta valutazione per non essere stata documentata la durata superiore ai tre mesi.

16.5. Parimenti infondata è la contestazione in relazione alla posizione del candidato Provenzano circa l'asserita mancata verbalizzazione della sua prova orale in quanto la Commissione ha riconosciuto essersi trattato di un mero refuso l'aver indicato un nominativo piuttosto che quello del suddetto ricorrente. D'altra parte, l'ipotetica omessa verbalizzazione dell'esame – non accompagnata da alcuna doglianza imperniata sull'assoluto radicale non esperimento della prova orale - non potrebbe mai tradursi in una utile declaratoria di illegittimità della procedura selettiva.

17. Conclusivamente, il Collegio ritiene corretto l'operato della Commissione, la quale ha previamente definito la modalità e i criteri di valutazione della procedura, dettagliando i profili oggetto del colloquio e le specifiche, e graduate, valutazioni riguardanti ognuno di essi, così da illustrare la motivazione delle valutazioni effettuate. Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro e articolato, come nel caso di specie, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'*iter* logico seguito in concreto nel valutare l'offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (sul punto cfr. Cons. St., sez. VII, 20 giugno 2025 n. 5392).

18. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.

19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Nulla spesa per la controinteressata non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'amministrazione intimata e delle controinteressate D'Asaro Francesca Ivana e Macaione Claudia, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna; nei confronti delle controinteressate La Corte Rosanna e Mercurio Daniela, costituite unitamente, nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00); oltre oneri di legge se dovuti.

Nulla spese per la controinteressata non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente

Luca Girardi, Primo Referendario

Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Annalisa Stefanelli

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

IL SEGRETARIO